




# COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA



Official Partner

Prot. n. 34142 DG/gp

Arzignano, 13 ottobre 2009

**Ai cittadini e ai tecnici operanti nel  
settore edilizia privata e urbanistica**

**Al personale del Servizio  
Edilizia Privata ed Urbanistica  
SEDE**

**Oggetto: MODIFICHE AL d. lgs 81/2008. DOCUMENTI OBBLIGATORI DA CONSEGNARE CON LA  
DIA O CON LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE –**

Il 20 agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In particolare, l'art. 59 D.Lgs 106/2009 ha modificato l'art. 90 D.Lgs. 81/2008 "Obblighi del committente e del responsabile dei lavori" introducendo alcune novità.

In particolare il **committente** o il **responsabile dei lavori**, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o a un lavoratore autonomo deve:

**a)** verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, corredato da un'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII (*art.90, comma 9, lettera a*).

**b)** chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC (documento unico di regolarità contributiva), fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (art.90, comma 9, lettera b)*.

In particolare, l'art. 90, comma 9, lettera c) del D.LGS. 81/2008 come modificato, individua i documenti che vanno trasmessi al Comune in allegato alla DIA, o in allegato alla comunicazione di inizio lavori per il permesso di costruire a partire dal 1° ottobre 2009:

1. una copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 D. LGS 81/2008 (Azienda USL e Direzione provinciale del lavoro) quando necessaria.

Nei casi in cui la notifica preliminare non è dovuta, verrà accettata una dichiarazione, nella quale il committente, o il responsabile dei lavori, dichiara la relativa non necessità;

2. il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi valido e in originale (o copia conforme all'originale);

3. la dichiarazione del committente, o del responsabile dei lavori, attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione indicata all'art.90, comma 9, lettere a) e b) D.LGS.81/2008 e s.m.

Al fine di agevolare l'operato sia dei Sigg.ri Professionisti che del personale dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune, alla presente comunicazione vengono allegati due documenti:

1) modulo per la dichiarazione di affidamento di incarico all'impresa esecutrice dei lavori;

2) appendice normativa riportante alcuni estratti del d.lgs. 81/2008 come modificato dal d.lgs 106/2009.

Le presenti disposizioni vengono rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo Pretorio e all'albo dell'ufficio edilizia privata, nonché mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Arzignano.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.



IL DIRIGENTE  
Settore Gestione del Territorio  
dott. Danilo Guarti

Visto  
Assessore Urbanistica - Edilizia Privata  
Dott. Angelo Frigo

**ALLEGATO 1**

**Al Comune di Arzignano  
Settore Gestione del Territorio  
Servizio Edilizia Privata  
36071 ARZIGNANO (VI)**

**DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI**

*(art.90 D.LGS. 9/04/2008 n.81, come modificato dall'art. 59 del D.lgs. 3/08/2009 n° 106)*

Da allegare al momento della presentazione della DIA oppure al momento della COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI in caso di Permesso di Costruire.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**IN QUALITA' DI COMMITTENTE (vedi nota)**

*oppure*

**IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEI LAVORI**

**IN RIFERIMENTO:**

Alla Denuncia di Inizio Attività (DIA) del \_\_\_\_\_

**Oppure**

Alla comunicazione di Inizio Lavori relativa al permesso di costruire n° \_\_\_\_\_

Avente ad oggetto l'intervento edilizio di \_\_\_\_\_  
nell'immobile sito ad Arzignano in via \_\_\_\_\_

**DICHIARA:**

DI AVER VERIFICATO LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 90 DEL D.LGS 81/2008, COMMA 9, LETTERE a) e b)

**ALLEGA**

(ai sensi dell'art. 90, comma 9, D.lgs. 81/2008):

1. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) valido ed in originale;
2. COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE TRASMESSA ALL'AZIENDA USL E ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (art. 99 D.lgs. 81/2008),

**oppure** (barrare casella)

DICHIARA CHE IL CANTIERE NON E' SOGGETTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE.

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

Alla presente si allega la fotocopia semplice di un documento di identificazione, valido.

**nota**

Art. 89 D.lgs. 81/2008

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

...omissis

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81**

**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

**(aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106)**

Estratto

**Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**

*(articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009)*

(...)

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa **o ad un lavoratore autonomo**:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale **delle imprese affidatarie**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese **e dei lavoratori autonomi** del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2**, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) **trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).**

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista **oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi**, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

**Art. 99. Notifica preliminare**

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

## **ALLEGATO XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99**

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

## **ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale**

**01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.**

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, **le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata**, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;**
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.**

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria **ove espressamente previsti** dal presente decreto legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva.

**3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.**